

L'Autorizzazione Unica Ambientale

1. Principali riferimenti normativi:

- **D.P.R. del 13.03.2013, n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Circolare Regione Lombardia del 05/08/2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA";
- Circolare Provincia di Monza e Brianza del 08/10/2013 "Primi indirizzi AUA sui procedimenti già avviati";
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 07/11/2013 "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina AUA nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59/2013";
- D.G.R. 16/05/2014 n. X/1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale";
- **D.D.C. 25/06/2014 n. 5513** "Approvazione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità tra sistemi formativi ai fini della presentazione di domande di AUA";
- **D.D.G. 25/06/2014 n. 5512** "Approvazione del modello unico per la presentazione di istanze di AUA";
- **Decreto 8 maggio 2015** "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA";
- **DGR 14 luglio 2015 n. X/3827** "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59".

2. Titoli abilitativi sostituiti dall'AUA:

 Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs.152/06;








- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 commi 4 e 6 della L. n. 447/95;
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.

3. Il procedimento di rilascio dell'AUA



- La domanda è presentata dal Gestore dell'attività/Richiedente al SUAP esclusivamente in via telematica;
- il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della effettiva presenza di schede/allegati, per valutare la procedibilità dell'istanza;
- se la domanda è incompleta non è procedibile. Il SUAP lo comunica al Richiedente, indicando quali sono gli elementi mancanti. Il procedimento pertanto si interrompe;
- verificate la completezza e la correttezza formale della domanda, il SUAP trasmette la comunicazione di avvio del procedimento (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente sospensione dei termini), secondo gli artt. 7 e 8 della Legge n.241/90;
- il SUAP trasmette in via telematica l'istanza formalmente completa alla Provincia (l'Autorità competente) e a tutti i Soggetti competenti (es. ATO, etc.) in base al titolo/ai titoli richiesto/i;





- con la documentazione completa, i diversi Servizi provinciali/l'Ufficio ATO/il Comune svolgono l'istruttoria tecnica, acquisendo eventuali specifici pareri (es.: ARPA; il gestore SII; altri...);
- se lo ritiene necessario, il Soggetto competente può richiedere all'ufficio coordinatore della Provincia la convocazione di una Conferenza dei Servizi per assumere chiarimenti sull'istanza:
- l'Autorità competente (Provincia) indice e convoca la CdS (tramite il SUAP);
- al termine del proprio endoprocedimento, ogni Soggetto competente redige il documento finale recante criteri, prescrizioni, ecc. relativi allo specifico titolo esaminato, che trasmette all'ufficio coordinatore della Provincia;
- la Provincia adotta l'AUA e la trasmette al SUAP;
- il SUAP, responsabile del procedimento, rilascia il provvedimento finale di AUA.

4. Il ruolo di ATO nell'AUA – l'Endoprocedimento

Ai sensi della L.R. 26/2003 e smi e della D.GR. 11045/2010, una delle competenze dell'Ufficio d'Ambito è il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche nella rete fognaria (qualora soggette a R.R. 4/2006), acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, ATO viene individuato come soggetto competente al rilascio del Titolo ambientale "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura".

Titolo ambientale	Soggetto competente (capofila)	Autorità competente per l'AUA
Autorizzazione allo scarico di reflui industriali e/o meteorici in pubblica fognatura	Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO	Provincia (AUA obbligatoria)

Una volta acquisita la documentazione dal SUAP, ATO MB effettua il controllo della completezza documentale della domanda relativamente a quanto di competenza e, nel caso sia completa, invia la richiesta di parere al Gestore del SII di riferimento e ad ARPA nel caso di presenza sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 nello scarico, e avvia la propria istruttoria tecnica. In caso di istanza non procedibile per ATO, invia comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza





precisando gli elementi mancanti. Una volta acquisiti tali documenti ATO MB procede alla richiesta dei pareri tecnici necessari ai sensi della DGR 11045/2010.

Qualora durante l'istruttoria tecnica di competenza si ravvisasse la necessità di ulteriori integrazioni per il rilascio dell'Allegato tecnico, ATO MB invia apposita richiesta alla Provincia, eventualmente comprensiva delle richieste di integrazioni prodotte dal Gestore e da ARPA.

Al ricevimento della documentazione necessaria, ATO MB conclude la propria istruttoria tecnica: se la conclusione dell'istruttoria è favorevole, produce l'Allegato tecnico relativo al titolo di competenza, che recepisce i pareri di Gestore e ARPA e contiene i seguenti elementi:

- Dati generali dell'insediamento;
- Individuazione degli scarichi autorizzati;
- Descrizione degli scarichi in pubblica fognatura;
- Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico;
- Caratteristiche dello scarico in relazione alle reti di pubblica fognatura ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
- Prescrizioni generali;
- Prescrizioni specifiche;
- Prescrizioni richieste dal Gestore del SII;
- Prescrizioni richieste da ARPA.

Qualora l'istruttoria non si concludesse favorevolmente, ATO MB provvede a trasmettere comunicazione alla Provincia.

5. Presentazione istanze e modulistica regionale unificata

Con D.D.G. n. 5512 del 25 giugno 2014 la Regione Lombardia ha adottato la Modulistica unificata AUA al fine di uniformare la presentazione delle istanze su tutto il territorio lombardo. A partire dal 1° novembre 2014 l'utilizzo della modulistica unificata è obbligatorio e ha sostituito la modulistica settoriale prima in uso.

Le istanze dovranno essere presentate al SUAP territorialmente competente esclusivamente con modalità telematica tramite la piattaforma MUTA (www.muta.servizirl.it) o tramite il sistema camerale "impresainungiorno" (www.impresainungiorno.gov.it).

Non è possibile la trasmissione delle istanze in modalità differenti da quelle sopra citate.



6. Modifiche all'AUA

Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di tale comunicazione all'autorità competente, senza che quest'ultima si sia pronunciata, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

Qualora l'autorità competente dovesse ritenere che la modifica comunicata dal Gestore sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, viceversa, è tenuto da subito a presentare una domanda di AUA.

7. Rinnovo dell'AUA

L'AUA ha una durata di 15 anni, che decorrono dal rilascio del titolo.

Il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. L'autorità competente può tuttavia imporre il rinnovo anticipato dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, quando:

- le prescrizioni stabilite nell'AUA stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

